

La circolare dell'Agenzia delle entrate attribuisce il via libera al riconoscimento per il trust

Onlus, le porte aperte agli esclusi Gestione anche a soggetti pubblici e società commerciali

DI VALERIO STROPPA

Le porte delle onlus si aprono anche agli «enti esclusi». Soggetti pubblici e società commerciali potranno detenere quote maggioritarie e in grado di influenzare la gestione dell'organizzazione. Un cambio di rotta, quello operato dall'Ag. delle entrate con la circolare n. 38/E di ieri, che origina dal mutamento socio-economico registrato nell'ultimo decennio, in cui gli enti di natura privata del terzo settore sono letteralmente proliferati. Via libera anche al riconoscimento della qualifica di onlus ai trust, ma solo a quelli senza beneficiario individuato (c.d. «opachi») e non anche a quelli trasparenti. Semaforo verde, infine, alla partecipazione di una onlus in un'impresa sociale.

Partecipazione «enti esclusi». L'articolo 10, comma 10 del dlgs n. 460/1997 esclude la qualifica di onlus per enti pubblici, società commerciali (diverse da quelle cooperative), partiti e movimenti politici, sindacati ed associazioni di categoria. Tuttavia, con la circolare n. 59/E del 2007, l'Agenzia delle entrate aveva precisato come lo status di onlus non dovesse essere negato ad organizzazioni partecipate da enti pubblici o imprese private, purché queste non esercitassero un'influenza dominante nelle decisioni. Ora, alla luce della crescente responsabilità sociale d'impresa che si è andata sempre più affermando negli ultimi anni e in linea con l'orientamento comunitario (risoluzione del parlamento Ue n. 2008/2250 sull'economia sociale), il Fisco decide di rivedere la sua posizione. Pertanto, enti pubblici e società commerciali potranno costituire onlus, o parteciparvi, anche laddove nella compagine sociale «siano numericamente prevalenti o assumano un ruolo determinante nella definizione degli atti di indirizzo e di gestione dell'ente». Interpretazione analoga con riguardo alle fondazioni

onlus. Resta tuttavia vigile l'attenzione dell'amministrazione finanziaria contro le manovre elusive. L'utilizzo della qualifica di onlus finalizzato solo a risparmiare le imposte oppure a creare un'interposizione fittizia comporterà la cancellazione dell'organizzazione dall'Anagrafe delle onlus, con la conseguente perdita dei relativi benefici fiscali.

Ong. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987 vengono considerate onlus di diritto. L'articolo 28, comma 4 della citata legge, tuttavia, impone che l'idoneità può essere concessa solo a condizione che l'organizzazione non abbia alcun legame con enti pubblici o privati, con finalità di lucro, italiani o stranieri. Pertanto, per soggetti pubblici e società commerciali qualsiasi forma di partecipazione nelle Ong continua a essere inibita.

Trust. Importanti chiarimenti in merito all'iscrivibilità dei trust nell'Anagrafe delle onlus. Sul punto, le Entrate precisano che a rilevare è la soggettività passiva del trust. Il riconoscimento può avvenire solo laddove ci sia coincidenza tra il sistema di tassazione proprio del trust e quello previsto per la onlus. Matching che non avviene nei trust «trasparenti»: in presenza di beneficiari individuati, infatti, i redditi conseguiti dal trust vengono imputati e tassati come redditi di capitale in capo agli stessi, in proporzione alla loro quota di partecipazione. Il regime fiscale di favore previsto per le onlus, invece, si traduce nella detassazione dei proventi derivanti dalle attività istituzionali e connesse. Nel trust trasparente, quindi, non c'è convergenza tra i soggetti passivi detentori del reddito (i beneficiari) e il destinatario dello sgravio tributario (il trust/onlus). Da qui l'impossibilità di qualificarli come onlus. Nel caso dei trust opachi, invece, il reddito prodotto è imputato direttamente al trust stesso e assoggettato a tassazione in

capo a quest'ultimo. Una situazione, secondo l'Agenzia, nella quale «non sussistono preclusioni al riconoscimento della qualifica di onlus». Resta indispensabile il possesso dei requisiti di finalità sociale previsti dall'articolo 10 del dlgs n. 460/1997. Qualora durante la vita del trust siano eventualmente individuati uno o più beneficiari dei redditi, la qualifica di onlus per il trust verrà meno definitivamente.

Esenzione registro. L'articolo 8 della legge n. 266/1991 stabilisce che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato disciplinate dalla medesima legge sono esenti dall'imposta bollo e dall'imposta di registro. L'amministrazione finanziaria ha chiarito con la circolare n. 3/1992 che il beneficio è subordinato all'iscrizione dell'organizzazione negli appositi registri del volontariato, tenuti dalle regioni e dalle province autonome. È stato evidenziato, tuttavia, che alcune normative regionali fanno dipendere l'iscrizione alla presentazione dell'atto costitutivo. In tali ipotesi, precisa l'Agenzia, le organizzazioni di volontariato potranno ugualmente fruire dell'esonerazione «preventiva» dall'imposta di registro, anche prima dell'iscrizione. Gli enti dovranno comunicare tempestivamente all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate che ha provveduto alla registrazione dell'atto di costituzione l'avvenuta iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato. In caso contrario, il Fisco procederà al recupero delle imposte non versate, con applicazione dei relativi interessi e sanzioni.



Onlus: i chiarimenti delle Entrate

PARTECIPAZIONE IN ONLUS	Enti pubblici e società commerciali possono costituire o detenere partecipazioni maggioritarie anche se assumono un ruolo determinante nella gestione della onlus
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE	Resta preclusa per enti pubblici e società commerciali la possibilità di partecipare in qualunque modo alle Ong
ESENZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ATTI COSTITUTIVI	Le organizzazioni di volontariato possono fruire dell'esonero prima dell'iscrizione negli appositi registri, ma dovranno dare tempestiva comunicazione al Fisco dell'avvenuta iscrizione. In caso contrario scatterà il recupero dell'imposta e l'irrogazione delle sanzioni
TRUST «TRASPARENTI»	I trust con beneficiari individuati (cosiddetti «trasparenti») non possono assumere la qualifica di onlus
TRUST «OPACHI»	I trust senza beneficiari individuati, i cui redditi sono imputati e tassati direttamente in capo al trust, possono essere riconosciuti come onlus. Tuttavia, durante tutta la vita del trust non devono manifestarsi beneficiari individuati, pena la decadenza della qualifica di onlus. Una volta venuto meno il beneficio, il medesimo trust non potrà più riacquistarlo, anche laddove ritorni «opaco». I trust devono possedere inoltre tutti i requisiti «sociali» di cui all'articolo 10 del dlgs n. 460/1997.
IMPRESE SOCIALI E ONLUS	Ammessa la detenzione di partecipazioni da parte di una onlus in un'organizzazione che abbia assunto la qualifica di impresa sociale